



Mefop

La fiscalità dei premi di produttività destinati a welfare, FP o FS

Chiara Costantino
Milano, 26 aprile 2017

Gli interventi del Legge di Bilancio 2017



- Le modifiche della Legge di Stabilità per il 2016 in materia di **tassazione agevolata per i premi di produttività**;
- Le novità sul premio di produttività versato al **fondo pensione**;



LE NOVITÀ SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. a)

«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di **3000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa»

Il plafond agevolabile passa da 2000 a 3000 euro lordi.

Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. e)*

*«Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) e' aumentato fino ad un importo non superiore a **4000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»*

Il plafond agevolabile passa da 2500 a 4000 euro.

Il nuovo comma 189 (mod. art. 55 del dl 50/2017)



«Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, **è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.** Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici»

- Da un lato si introduce la decontribuzione parziale del premio, dall'altro si elimina la possibilità di utilizzare un plafond agevolato più ampio (i 4000 euro cui faceva riferimento il vecchio 189).
- Il plafond agevolabile è sempre di 3000 euro!

Il nuovo comma 189 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del dl 50/2017.

Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

(DM 25 marzo 2016, Art. 4)

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

- *«(...)da realizzarsi tramite un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire».*
- *«non costituiscono strumenti e modalità utili (...) i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione».*

Art. 1, c. 186, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 160, lett.d)

- **Requisito reddituale:** reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a **80.000 euro** (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Il requisito reddituale passa da 50.000 a 80.000 euro lordi.

Ai fini del calcolo del reddito di 80.000 non rilevano:

- eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a imposizione separata;
- redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.

Rilevano invece:

- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

- La verifica della soglia reddituale dovrà avvenire anno per anno;
- Qualora il sostituto d'imposta (datore di lavoro) tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la CU per l'anno precedente, dovrà essere lo stesso lavoratore beneficiario ad attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito in quell'anno.

Cosa costituisce «premio di produttività»?

- gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (v. infra);
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

Art. 1, comma 187, Stabilità 2016

L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:

- contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu.

(DM 25 marzo 2016, Art.2)

I contratti collettivi aziendali e territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica dei livelli di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere in:

- aumento della produzione o risparmio di fattori produttivi;
- miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi (riorganizzazione di lavoro non straordinario, ricorso a lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione di lavoro a tempo subordinato per un periodo di tempo definito);

(DM 25 marzo 2016, Art. 5)

- I contratti collettivi aziendali e territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi con le disposizioni di cui al decreto interministeriale in materia, devono essere depositati entro 30 gg dalla sottoscrizione.
- Il modello della dichiarazione è disponibile sul sito del Min. Lav.

Il regime agevolato



- consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile di 3.000 euro lordi (il limite di reddito agevolabile è incrementato a 4000 euro per le imprese che prevedono precise forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- Gli eventuali importi dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai predetti limiti concorreranno a formare il reddito complessivo del lavoratore percipiente e saranno assoggettati a tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie.



Reddito da lavoro dipendente	Importo premi di produttività	Imposizione fiscale per il lavoratore
≤ 80.000 euro lordi	importo ≤ 3000 euro lordi	imposta sostitutiva con aliquota del 10%
≤ 80.000 euro lordi	importo > 3000 euro lordi	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali
> 80.000 euro lordi	qualsiasi importo	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali

Cosa cambia?



Prima	Dopo
Il limite del premio cui applicare la detassazione al 10% è di 2.000 euro (2.500 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro)	Il limite del premio cui applicare la detassazione al 10% è di 3.000 euro (4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro)
Possono accedere al regime agevolato i dipendenti del settore privato che nell'anno precedente abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro	Possono accedere al regime agevolato i dipendenti del settore privato che nell'anno precedente abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro



PREMIO DI PRODUTTIVITÀ IN WELFARE LE AGEVOLAZIONI PER IL FONDO PENSIONE

Premio di produttività o benefit?



Art. 1, comma 184, Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 160, lett. b)

«Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir , non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (*premio di produttività «cash» ndr*)»

Il nuovo comma 184 bis sul premio ai FP



- Il comma 160, lett. c) dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2017 introduce, nell'assetto della Stabilità 2016, **il nuovo comma 184 bis**

- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:**
- a) i contributi alle **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di **assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)**;
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

... ne consegue che



Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10%;
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il noto plafond di deducibilità di 5164,57 euro;
- non viene tassato neanche in fase di prestazione.

*somme di cui al comma 182 della Legge di Stabilità del 2016, plafond agevolabile.

- Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni Inps;
- Opportunità di modificare i sistemi informatici dei FP al fine di identificare la contribuzione versata come conversione del premio di produttività;

Novità della Legge di Bilancio 2017 su 51 Tuir



Il comma 161 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 prevede che all'articolo 51, comma 2, del Tuir, dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente:

«f-quater) **i contributi e i premi** versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, **anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Nei pacchetti welfare rientrano anche le coperture LTC.
Il premio di produttività è convertibile anche in contributi e premi per LTC.

Cosa cambia?



Prima

È possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di utilità sociale (es. assistenziali, previdenziali, educativi, etc.)

Dopo

Vengono rafforzate le agevolazioni per il ricorso alla previdenza complementare, all'assistenza sanitaria e alla partecipazione azionaria da parte dei dipendenti

Sono introdotte tra le somme e valori detassati le assicurazioni aventi come oggetto rischi di non autosufficienza o di malattie considerate gravi (mediante fondi bilaterali previsti dai contratti nazionali) e i sussidi occasionali per gravi esigenze personali o familiari del lavoratore.



ESEMPI DI CONVENIENZA SUL PREMIO DI PRODUZIONE

- Vantaggi laddove il premio sia convertito in welfare o contribuzione al fondo pensione
- Per il datore di lavoro
 - Minor costo del lavoro
- Per il lavoratore (nei limiti indicati in precedenza)
 - Minori imposte
 - Minori obblighi contributivi
 - Negli esempi che seguono non si considera un vincolo di liquidità

Premessa agli esempi

Lato datore di lavoro



	Costi per premio in busta	Costi per premio in welfare
Contributi Inps	23,81%	0,00%
Oneri vari	6,50% (stima)	0,00%
Totale	30,31%	0,00%

- **Welfare: fondo pensione, fondo sanitario, prestazioni ex art. 51 c. 2, ultimo periodo c. 3 TUIR**
- Il costo lordo del premio più eventuali costi aggiuntivi proposti in tabella sono totalmente deducibili ai fini Ires: risparmio del 24% (in vigore dal 2017)

Premessa agli esempi

Lato lavoratore



- Premio in busta paga (lavoratore che rientra nelle agevolazioni)
 - Contribuzione Inps del 9,19%
 - Imposta sostitutiva 10% fino al plafond di €3.000/4.000
 - Imposta Irpef oltre la soglia
- Premio in Welfare
 - Nessun obbligo contributivo e fiscale, neppure in fase di prestazione

Esempio



Retribuzione di € 30.000	Busta paga	FP e Welfare
Premio lordo di € 3.000		
Costo aziendale	€ 2.971	€ 2.280
Netto Lavoratore	€ 2.424	€ 3.000
Costi per il datore di lavoro	€ 909	€ 0
Risp. Ires (Premio + Costi) x %Ires	-€ 938	-€ 720
Costi per il lavoratore		
Contributo Inps su premio	€ 276	€ 0
Imposte sul reddito (10%)	€ 300	€ 0
Imposte Irpef	€ 0	€ 0